

CONTRATTO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Addì 15 Maggio 2007 presso la sede dell'Associazione Industriali delle Province di Nuoro e dell'Ogliastra,

tra

la Sezione Costruttori Edili della Confindustria Sardegna Centrale rappresentata dal Presidente Geom. Renzo Cancellu, assistito da una delegazione di imprenditori composta dai signori Angelo Attene, Giovanni Beccu, Gian Franco Burrai, Stefano Deledda, Benedetto Gungui, Antonio Scudu, Pier Paolo Tilocca, assistiti dalla Segretaria Rag. Rosanna Deriu e dal Responsabile ai rapporti sindacali dell'Associazione degli Industriali Dott. Luigi Ledda

e

la FILLEA-CGIL di Nuoro, rappresentata dalla Segretaria Giovanna Rosa Muscau e dalla FILLEA-CGIL dell'Ogliastra rappresentata dal Sig. Sergio Uda

la FILCA-CISL di Nuoro, rappresentata dal Segretario Giovanni Marongiu e la FILCA-CISL dell'Ogliastra rappresentata dal segretario sig. Maurizio Piras

la FENEAL-UIL di Nuoro - Ogliastra, rappresentata dal Segretario Mario Arzu e signor Bruno Piras

visti

- L'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20.5.2004;
- l'Accordo Nazionale 23 Marzo 2006;

richiamata

la premessa al citato CCNL 20.5.2004 per il rinnovo del Contratto Territoriale Provinciale del 25 Marzo 2003, da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto nazionale citato e per i lavoratori da esse dipendenti – siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati – e per la provincia di competenza,

si conviene quanto segue:

POLITICHE DEL LAVORO NELLE COSTRUZIONI EDILI

Le parti stipulanti il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, nel condividere che il settore delle costruzioni rappresenta per le province di Nuoro e Ogliastra un importante elemento di crescita economica e sociale, riaffermano l'impegno comune e condiviso che tale crescita sia accompagnata da una qualificazione del sistema produttivo.

A tal fine ribadiscono che il contrasto al lavoro irregolare ed alla concorrenza sleale fra le imprese costituisce un elemento determinante per la loro competitività. Confermano quindi il loro impegno comune a combatterne i gravissimi effetti per le imprese regolari, per i lavoratori e per la loro sicurezza. A tale scopo individuano quali possibili linee di intervento, da attuarsi mediante gli Enti paritetici, azioni di formazione, qualificazione professionale e in materia di sicurezza.

La completa valorizzazione degli Enti Paritetici del settore edile nei confronti del mondo del lavoro e delle sfide che da ciò scaturiscono rappresenta uno degli obiettivi principali delle parti sociali. Ritengono che il condiviso obiettivo di garantire la qualificazione e l'aggiornamento professionale delle maestranze impegnate nell'attività di cantiere, rafforzi la competitività delle imprese, arginando l'impiego irregolare del patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza acquisito dai soggetti.

La determinazione delle condizioni per una maggiore disponibilità di manodopera da inserire nel settore anche attraverso strumenti che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché la promozione di programmi di formazione destinati alla qualificazione degli addetti e anche ad un più agevole inserimento sociale e lavorativo delle maestranze extracomunitarie.

Le parti confermano che una efficace ed incisiva attività di prevenzione degli infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro non può prescindere da una costante e capillare azione formativa ed informativa che coinvolga sia l'impresa che i lavoratori contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali interventi affinché possano compiutamente esplicarsi rendono opportuno un maggior coordinamento e flusso informativo tra gli Enti Paritetici provinciali. Le parti concordano pertanto di individuare il percorso per l'accentramento in un'unica sede degli Enti paritetici territoriali: Cassa Edile Nuorese, Ente Scuola Edile Nuorese, Comitato Paritetico Territoriale.

ART. 1 - SISTEMA DI INFORMAZIONI

Fermo restando l'ambito delle materie oggetto di regolamentazione a livello territoriale, nel rispetto dell'art. 38 del CCNL 20.05.2004 per il settore industria e riconosciuto che le relative intese si inquadrano in un sistema di concertazione e di informazione a carattere negoziale, le parti si incontreranno con periodicità semestrale – dietro richiesta di una di esse – per un esame dell'andamento del settore nelle Province di Nuoro e dell'Ogliastra.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali, nonché alle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed al fabbisogno formativo.

ART. 2 - OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI

Le parti convengono di istituire l'Osservatorio sul mercato del lavoro e degli appalti per una migliore conoscenza e governo del comparto e a tal fine concordano e ritengono importante l'utilizzo della banca dati operativa presso la Cassa Edile di Nuoro - Ogliastra per il monitoraggio congiunturale del comparto e una migliore conoscenza del mercato del lavoro nel settore, raccordandosi con le Amministrazioni Provinciali in qualità di soggetti unici di servizi per l'impiego.

ART. 3 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E ATIPICI

Si intende recepita la normativa prevista dal C.C.N.L. del 20.05.2004.

ART. 4 - ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 5 del CCNL 20.5.2004, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai è fissato in 40 ore settimanali di media annua, di norma ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso di 10 ore giornaliere.

Il godimento dei riposi annui viene disciplinato dal c.c.n.l. del 20.05.2004. Le parti si confermano la validità della disciplina dell'orario di lavoro in atto.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo nazionale 23.3.2006 l'Elemento Economico Territoriale è determinato con quanto previsto dal CCNL 20.5.2004 e dall'Integrativo Provinciale 23.3.2003.

L'Elemento Economico Territoriale (di seguito indicato E.E.T.) di cui agli articoli 38, lett. d), e 46 del CCNL 20.5.2004, valutata la situazione economica generale e verificati gli indicatori previsti dal CCNL nazionale, si concorda che la misura dell'E.E.T. è stabilita nel 7% dei minimi di paga e di stipendio in vigore al 1.3.2006, con decorrenza dall'1.6.2007.

Pertanto gli importi in euro dell'Elemento Economico Territoriale sono i seguenti:

Euro E.E.T.	Dal 1° GIUGNO 2007 7%	
	CATEGORIE/LIVELLI	ORARIO MENSILE
Quadri ed impiegati di 1° super		83,81
Impiegati di 1°		75,42
Impiegati di 2°		62,85
Impiegati ed operai di 4°	0,34	58,66
Impiegati di 3° ed operai specializzati	0,32	54,47
Impiegati di 4° ed operi qualificati	0,28	49,02
Impiegati di 4° e 1° impiego e operai comuni	0,24	41,90
Custodi, portinai, fattorini	0,22	
Custodi portinai, guardiani (con alloggio)	0,19	

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dal protocollo del 23.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito in L. n. 135/97, in quanto il riferimento agli indicatori concordati consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità competitiva di cui al citato art. 2.

ART. 6 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Con riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 12 del CCNL 20.05.2004 e all'Accordo nazionale 23 Marzo 2006, le parti concordano che gli importi in atto al 31 Maggio 2007 dell'E.E.T. saranno conglobati con effetto dal 1° Giugno 2007, nell'Indennità di settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati, come da tabella seguente:

CATEGORIE/LIVELLI	1° Giugno 2007	
	INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE oraria	PREMIO DI PRODUZIONE mensile
Quadri ed impiegati di 1° super		268,18
Impiegati di 1°		245,13
Impiegati di 2°		202,54
Impiegati ed operai di 4°	1,09	184,06
Impiegati di 3° ed operai specializzati	1,02	168,60
Impiegati di 4° ed operi qualificati	0,91	152,42
Impiegati di 4° e 1° impiego e operai comuni	0,77	129,18
Custodi, portinai, fattorini	0,69	
Custodi portinai, guardiani (con alloggio)	0,61	

ART. 7 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

In adempimento a quanto disposto in materia dal CCNL, la percentuale per ferie, gratifica natalizia, e festività, da corrispondere agli operai durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio, o malattia professionale, resta fissata nelle misure previste dal CCNL in vigore. (Art. 26, 27 e All. 24 CCNL 20.5.2004)

ART. 8 - ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE

E' fatto obbligo alle imprese che operano in provincia di Nuoro e Ogliastra di continuare ad accantonare presso la Cassa Edile provinciale, con le modalità di versamento da questa disposte, l'importo retributivo per quota ferie e gratifica natalizia, secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa sottoscritto dall'ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali per il rinnovo del CCNL in data 20.05.2004.

ART. 9 - MENSA

Nei cantieri dove non siano costituite mense aziendali sarà riconosciuta a tutti i dipendenti, l'indennità sostitutiva oraria in atto, per ogni ora di effettiva prestazione pari a € 0,35.

La suddetta indennità non verrà corrisposta nel caso di istituzione del servizio di mensa.

In fase di primo allestimento del cantiere, l'impresa, provvederà ad allestire idoneo locale da adibirsi a uso refettorio per il personale.

Gli oneri relativi – in caso di istituzione del servizio di mensa – sono ripartiti per $\frac{3}{4}$ a carico dell'impresa e $\frac{1}{4}$ a carico del lavoratore.

Per i cantieri di durata non inferiore ad un anno, che occupino almeno 40 dipendenti di cui l'80% richiedano di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere, verrà istituito il servizio di mensa.

ART. 10 - INDENNITA' CONCORSO SPESE TRASPORTO

Viene confermata l'erogazione di una indennità complessiva di trasporto, subordinata ad ora di effettiva presenza, nelle seguenti misure:

€ 0,10 fino a Km. 10 dal cantiere

€ 0,30 oltre a Km. 10 dal cantiere

I valori chilometrici sopra elencati sono da intendersi come distanza calcolata dal luogo di abitazione del lavoratore al luogo di lavoro.

Le indennità non sono dovute nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

ART. 11 - TRASFERTA

Tenuto conto delle innovazioni intervenute in materia di assoggettabilità fiscale e previdenziale del trattamento economico di trasferta, la diaria giornaliera prevista dall'art. 21 del CCNL a titolo risarcitorio del maggior disagio, nella misura del 10% di cui alle norme generali dello stesso articolo, verrà corrisposta all'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 10 Km. dal confine territoriale del comune di assunzione.

ART. 12 - ATTREZZI DI LAVORO

La fornitura degli attrezzi di lavoro incomberà alle imprese e gli operai avranno il dovere del loro buon uso e conservazione.

ART. 13 – DISPOSITIVI DI SICUREZZA

E' fatto obbligo, come previsto dalla 626, all'atto dell'assunzione del lavoratore della consegna dei dispositivi di sicurezza attinenti alle mansioni ricoperte e ogni qualvolta il dispositivo si deteriori.

ART. 14 - FERIE

Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati:

- due settimane nel mese di Agosto;
- una settimana in occasione delle feste di fine anno.

ART. 15 - LAVORI IN GALLERIA

In riferimento all'art. 20 gruppo b) del vigente CCNL, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità secondo la misura percentuale sotto indicata:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie, 18%.

Fino a nuove determinazioni delle organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.

ART. 16 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

L'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali località oltre i 1000 metri sul livello del mare, viene confermata nella misura del 3 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del c.c.n.l.

ART. 17 - ENTI PARITETICI TERRITORIALI

Le parti ribadiscono il ruolo insostituibile degli Enti Paritetici per i quali ritengono necessario il loro rilancio e consolidamento, evidenziando l'esigenza di una loro trasparente gestione paritetica e la necessità, non più procrastinabile, di riportare all'attenzione e decisione dei Comitati e Consigli di Gestione le materie non oggetto di ordinaria gestione.

L'accordo nazionale 11 Giugno 1997 ed il protocollo sugli Enti Paritetici contenuto nel CCNL del 20.05.2004, si intendono applicati integralmente in tutte le loro parti, compresa quella sulla incompatibilità, in capo alla stessa persona ed a qualsiasi titolo, nel caso in cui la medesima ricopra contemporaneamente cariche nelle Casse Edili derivanti dal CCNL 5 Luglio 1995 ed in organismi similari.

Le parti concordano di recepire le intese nazionali sul sistema unificato regionale delle Casse Edili e si impegnano all'attuazione di un progetto regionale mirato alla unificazione delle Casse Edili provinciali della Sardegna.

ART. 18 - CONTRIBUTIONI AGLI ENTI PARITETICI ED AI FONDI PREVIDENZIALI

In attuazione degli artt. 36 e 38 del vigente CCNL, verificato l'andamento dei vari fondi costituiti presso la Cassa Edile e verificato il sistema della contribuzione agli enti Paritetici anche in considerazione della contribuzione prevista ed adottata dagli altri enti mutualistici operanti nella nostra provincia e dei medesimi adottati dal sistema Casse Edili nelle altre provincie, si conviene di rideterminare il sistema delle contribuzioni versate alla Cassa Edile di Nuoro Ogliastra nelle misure previste dallo schema seguente:

	Misura Attuale		Variazione		Nuova Misura	
	<i>Imprese</i>	<i>Operai</i>	<i>Imprese</i>	<i>Operai</i>	<i>Imprese</i>	<i>Operai</i>
Cassa Edile	2,00 %	0,40 %	0,00 %	0,00%	2,00 %	0,40 %
Scuola Edile	0,40 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,40 %	0,00 %
Anz. Prof. Edile	2,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	2,80 %	0,00 %
Anz. Prof. Ed. Una-Tantum	0,05 %	0,00 %	- 0,05 %	0,00%	0,00 %	0,00 %
CPT F.do Prev.Inf.Ig.Amb.te	0,60 %	0,00 %	- 0,05 %	0,00%	0,55 %	0,00 %
Quote Sind. Prov.li	0,5305%	0,5305%	- 0,10 %	0,00%	0,4305%	0,5305%
Quote Sind. Naz.li	0,2222%	0,2222%	0,00 %	0,00%	0,2222%	0,2222%
Totali:	6,6027%	1,1527%	- 0,20 %	0,00%	6,4027%	1,1527%
TOTALE	7,7554		- 0,20%		7,5554	

Preso atto del CCNL 20.5.2004 e del Protocollo di intesa sul sistema degli Organismi Paritetici di settore con i quali si stabilisce che i contributi degli Enti debbano essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e commisurati alle effettive esigenze della gestione in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, le parti si impegnano ad esaminare, ogni qual volta sia necessario, o comunque a richiesta delle parti, l'andamento delle varie gestioni al fine di apportare immediatamente le necessarie variazioni dei relativi contributi.

ART. 19 - MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE

Per quanto riguarda le maggiorazioni contributive per i ritardati versamenti si rimanda a quanto stabilito dalla commissione nazionale con l'abolizione delle stesse e l'introduzione degli interessi pari al 50% di quelli praticati dall'INPS.

ART. 20 - PATRONATI

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 Maggio 1970 n. 300, le parti concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui al D.lgs del Capo provvisorio dello Stato 29 Luglio 1974 n. 804.

ART. 21 – FONDO APES

Le parti decideranno con apposito incontro la destinazione del Fondo APES.

ART. 22 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo che annulla e sostituisce il precedente e tutti gli accordi successivi, per quanto qui espressamente trattato, ha una durata di quattro anni, con decorrenza dall'01.06.2007 e scadenza prevista dal C.C.N.L. Sono fatte salve le diverse scadenze previste dai singoli articoli.

Tempi e modalità del rinnovo del presente Contratto Integrativo saranno disciplinati dal nuovo CCNL.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Sezione Costruttori Edili
della Confindustria Sardegna Centrale

per le Organizzazioni Sindacali

FILLEA CGIL

FENEAL UIL

FILCA CISL